



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2744/09 depositato il 27/04/2009
- avverso la sentenza n° 54/60/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 2

proposto dai ricorrenti:



difeso da:

AVV. SILVESTRI RENATO E DOTT.SSA SAVINI NICOLETTA
VIA VITTORIO VENETO 119 00187 ROMA RM

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
VIA VITTORIO VENETO 119 00187 ROMA RM

difeso da:

AVV. SILVESTRI RENATO E DOTT.SSA SAVINI NICOLETTA
VIA VITTORIO VENETO 119 00187 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2003/003/SC/000013499/002 REGISTRO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2744/09

UDIENZA DEL

09/02/2010 ore 10:00

SENTENZA

N°

73/14/10

PRONUNCIATA IL:

9/2/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/2/2010

Il Segretario

[Signature]

La presente controversia ha come oggetto un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 nei confronti della [REDACTED] per il recupero dell'imposta principale di registro in relazione alla registrazione della sentenza del Tribunale di Roma di revocatoria fallimentare nella causa [REDACTED] contro [REDACTED].

Già nel ricorso originario, la [REDACTED] sosteneva che in caso di sentenza di revocatoria fallimentare era dovuta la tassa di registro in misura fissa.

La C.T. Provinciale di Roma, con sentenza n. 54/60/08, rigettava il ricorso, ritenendo che "gli interessi sono dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e assumono, quindi, carattere risarcitorio e, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA. Per gli stessi si applica, pertanto, il disposto dell'art. 8, lett. b) del DPR 131/86".

Avverso detta sentenza propone appello la BNL che insiste nel sostenere che, trattandosi di sentenza di revocatoria fallimentare, la tassa di registro doveva essere pagata in misura fissa, non evidenziandosi alcuna natura traslativa di diritti, bensì la natura dichiarativa-restitutiva della sentenza: sentenza che aveva ad oggetto somma di denaro relative a operazioni bancarie, tutte assoggettate a IVA in regime di esenzione: il che avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 40 DPR 131/86, la tassazione in misura fissa.

Di costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2, per chiedere, con proprie controdeduzioni, il rigetto dell'appello.

Motivi

Questa Commissione ritiene che l'appello della [REDACTED] non sia fondato e vada, pertanto, respinto.

E, invero, le somme dovute per interessi, aventi natura risarcitoria e esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, sono imponibili ex art. 8, lett. B del DPR 131/86.

Nel caso di specie, l'avviso di liquidazione è stato legittimamente emesso sulla base di quanto disposto dalla norma anzidetta, che assoggetta le condanne comportanti pagamento di somme all'imposta del 3%: ciò in quanto, scaturendo da un rapporto assoggettabile a IVA, la condanna dovrebbe scontare l'imposta in misura fissa ex art. 40 DPR 131, ma, tenuto conto che gli

interessi liquidati nella sentenza in discorso, avevano natura risarcitoria, la somma è stata correttamente tassata in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 lett. B della Tariffa.

Tanto premesso, nessuna critica o censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio, il cui avviso di liquidazione deve essere confermato.

Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello dei contribuenti e li condanna al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010.

Il Relatore
(G. Tozzi)



IL PRESIDENTE
(S. Cellitti)

